

COMUNE DI MOENA

Piaz de Sotegrava n. 20

DETERMINAZIONE N. 122 REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IN DATA 10.06.14

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957
C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA POLLAM ENZO S.R.L PER LE
OPERE DI REALIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON STRUTTURA E
PACCHETTO - CAT OS32.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 dd. 29.12.2011 di impegno dei residui di stanziamento per l'esercizio finanziario 2011 per la realizzazione dell'opera in oggetto pari a € 3.265.760,00.- sul cap. 3231 del bilancio d'esercizio corrente gestione RR.PP. 2011 codice d'intervento 02.09.03.04 e precisamente:

| | | |
|------------------|----------------|---------------------|
| ▪ imp. 1885/2011 | € 3.241.583,14 | realizzazione opera |
| ▪ Imp. 905/2011 | € 14.164,54 | spese tecniche |
| ▪ Imp. 483/2011 | € 10.012,32 | spese tecniche |
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 08.11.2012 è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori in oggetto, agli atti sub prot. com. n. 9047 dd. 28.11.2011, acclarante un costo complessivo di € 3.265.760,00.-, di cui € 2.354.093,67.- per lavori a base d'asta ed € 911.666,33.- per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2012 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori e contabilità all' ing. Davide D'Incal con studio tecnico a Predazzo in Vicolo del Caorer 1;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 22.04.2013 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all' Piero Mattioli con studio tecnico a Predazzo in Via G. Marconi 37;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dd. 07.12.2012 è stato approvato il bando di gara redatto ai sensi degli artt. 30 bis e 39 comma 1 lett. a) della L.P. 26/93, art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;
- che in seguito alla procedura di gara esperita nei giorni 12.02.2013 (verbale n. 1 prot. 1583 dd. 12.02.2013), 19.02.2013 (verbale n. 2 prot. 1808 dd. 26.02.2013), 20.02.2013 (verbale n. 3 prot. 1924 dd. 04.03.2013) e 05.03.2013 (verbale n.4 prot. 1979 dd. 06.03.2013), i lavori vengono aggiudicati all' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede in Via Edison n. 1 a Noventa di Piave (VE) che ha offerto un ribasso percentuale del 20,934% (venti virgola novecentotrentaquattro percento) sull'importo a base d'asta pari ad € 2.274.004,43.- al netto degli oneri per la sicurezza;
- il rapporto con la citata impresa è stato formalizzato con contratto rep. n. 2146 dd. 10.07.2013;

Vista la classificazione dei lavori riportata nel capitolato speciale d' appalto e nel bando di gara, l'importo a base d'asta risulta suddiviso come di seguito:

Categoria Prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) per € 1.494.589,51 di cui:

- € 1.417.991,77 per lavorazioni soggette a ribasso;
- € 76.597,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.):

- Cat. **OS3** (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per € 57.487,36 di cui:

- € 54.541,13 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 2.946,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS28** (Impianto termoidraulico) per € 151.745,01 di cui:
- € 143.968,08 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 7.776,93 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Categorie Scorporabili ed interamente subappaltabili:

- Cat. **OS30** (Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € **227.089,70** di cui:
 - € 225.328,70 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 1.761,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS21** (Opere strutturali speciali) per € **254.455,02** di cui:
 - € 254.255,02 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS32** (Strutture in legno) per € **211.196,34** di cui:
 - € 210.696,34 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Cat. **OS6** (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per € **166.763,10** di cui:
 - € 165.732,60 per lavorazioni soggette a ribasso;
 - € 1.030,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

Accertato che i lavori sono iniziati in data 02.09.2013 come da processo verbale di consegna di pari data;

Vista ed esaminata la documentazione pervenuta al prot. comunale al n. 4157 in data 05.06.2014 con la quale l'Impresa Costruzioni Generali Susanna s.r.l. chiede l'autorizzazione a subappaltare alla Pollam Enzo s.r.l. con sede a Soraga (TN) in Strada da Molin n. 65 le opere appartenenti alla CATEGORIA OS32 per l'importo di € 160.000,00.- di cui € 156.800,00.- per lavori e € 3.200,00.- per oneri della sicurezza;

Rilevato che la documentazione prescritta per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto risulta conforme alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 42 della L.P. 26/1993 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e precisamente:

- contratto di subappalto;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro delle Imprese di Trento;
- certificazione SOA;
- Piano Operativo della Sicurezza;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C.;

Accertato che in sede di gara l'Impresa Costruzioni Generali Susanna s.r.l. aveva regolarmente dichiarato di voler procedere al subappalto delle opere oggetto della richiesta;

Accertato che l'importo delle lavorazioni concesse in subappalto sono conformi alle previsioni del bando di gara;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione, in quanto la ditta proposta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica prescritti e che, pertanto, si rende necessario procedere all'autorizzazione del subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ss.mm.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l' Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. con sede in Via Edison n. 1 a Noventa di Piave (VE), aggiudicataria dei lavori di "Ricostruzione con ampliamento delle p.p. edd. 752 e 957 C.C. Moena i - Centro della Protezione Civile" a subappaltare alla Pollam Enzo s.r.l. con sede a Soraga (TN) in Strada da Molin n. 65 le opere appartenenti alla Categoria OS32 per l'importo di € 160.000,00.- di cui € 156.800,00.- per lavori e € 3.200,00.- per oneri della sicurezza, dando atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre solo l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- 2) Di dare atto che il subappalto viene concesso nei modi di cui all'art. 42 della L.P. n. 26/93 e s.m. e al capo IV del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e in conformità alle previsioni del bando di gara;
- 3) Di dare atto che è previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art. 139 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.;
- 4) Di dare atto che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere depositata la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali da parte della ditta subappaltatrice o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- 5) Di dare atto che sul cartello del cantiere dovrà essere apposto il nominativo della ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 118, comma 5 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- 6) Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 7) Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli atti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;*
- *ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

, anch. Alberto Dallio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Dallio".

Comune di Moena

Provincia di Trento

Proposta di determinazione da sottoporre al segretario generale

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLE P.P. EDD. 752 E 957
C.C. MOENA I - CENTRO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA POLLAM ENZO S.R.L PER LE
OPERE DI REALIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON STRUTTURA E
PACCHETTO - CAT OS32.**

| | |
|--|--|
| UFFICIO DELL'ISTRUTTORIA: Ufficio Tecnico Servizio LL.PP. | Osservazioni: 10 06. 14 (data) |
|  | |

REGOLARITA' CONTABILE (art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27 L.R. 10/98)

Osservazioni: _____

Capitolo _____
Gestione di competenza 2014
Gestione residui 20____

Stanziamento € _____
Impegnate € _____
Impegno attuale _____
Disponibilità € _____
Impegno n. _____

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione, ed appone il proprio visto attestante la copertura
finanziaria.

Moena,

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
(dott.ssa Alessia Gabrielli)

Allegato alla determinazione del Segretario generale n. 122 del 10 06.14

Spettabile
Comune di Moena
Plaz de Sotregava, 20
38035 Moena (TN)

A mezzo PEC: moena@legalmail.it

c.a. RUP arch. Dallio Alberto
CSE ing. Mattioli Piero

A mezzo e-mail: piero.mattioli@qsaservizi.com

e, p.c. Pollam Enzo Srl
Strada da Molin, 65
38030 Soraga (TN)

A mezzo e-mail: pollam@tiscali.it

**Oggetto: Lavori di Ricostruzione con ampliamento delle P.P.E.DD. 752 E 957 MOENA I^
Centro della Protezione Civile – CIG 4777152689 – CUP G99H11000780003".
Richiesta autorizzazione subappalto**

Con la presente la sottoscritta "Costruzioni Generali Susanna srl" con sede in Noventa di Piave (VE) – Via Edison, n. 1 codice fiscale e partita IVA 02217870274 appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, giusta contratto in data 10.07.2013

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione di competenza, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163/06 riguardante il sotto indicato affidamento in subappalto:

oggetto subappalto: struttura, pacchetto, manto di copertura
categoria: OS32

Impresa subappaltatrice: Pollam Enzo Srl

con sede in Strada da Molin, 65 – 38030 Soraga (TN) – C.F./P.I. 01869390227

Importo subappalto

| | |
|---------------------------|---------------------|
| A) LAVORI | € 156.800,00 |
| B) ONERI PER LA SICUREZZA | € 3.200,00 |
| COMPLESSIVO (A+B) | € 160.000,00 |

DECHEARA

- che la suddetta lavorazione è stata indicata in sede d'effatto quale lavorazione da subappaltare;
- che non sussistono forme di controllo o di collegamento, ex art. 2359 del C.C., con l'Impresa subappaltatrice;
- di aver verificato la sussistenza dell'idoneità tecnico professionale dell'Impresa subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2003 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII.

ALLEGATO

La seguente documentazione prodotta dall'Impresa Subappaltatrice:

- a. copia del contratto di subappalto condizionato tra impresa appaltatrice e subappaltatrice, recante fra le clausole contrattuali:
 - l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - che ai prezzi contrattuali viene applicato un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di affidamento;
 - che il subappaltatore nella'ambito del contratto sottoscritto tra COMUNE DI MOENA e impresa appaltatrice, identificato con il CIG 47777152689 – CUP G99H11000780003, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
- b. Dichiarazione, resa dal legale rappresentante, di insussistenza cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- c. Visura camerale con "oggetto sociale" inerente alla tipologia dei lavori oggetti del subappalto;
- d. Modello GAP;
- e. Piano Operativo di Sicurezza (inviato tramite mail alla QSA servizi Ing. Piero Mattioli);
- f. Attestato SOA e certificato ISO;
- g. D.U.R.C. (copia conforme) di cui al D.M. 24/10/07;
- h. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle casse edili e indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori dipendenti;
- i. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- j. Autocertificazioni antimafia;
- k. Dichiarazione art. 2359 codice civile;
- l. Dichiarazione presa visione e accettazione PSC e POS ditta appaltatrice;
- m. Comunicazione conto corrente dedicato.

Costruzioni Generali Susanna srl

Autocertificazione
antimafia

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

l'Impresa Costruzioni Generali Susanna S.r.l. appresso denominata Impresa Subappaltante con sede in Noventa di Piave (VE) Via Edison,1, Telefono 0421/65360 Fax 0421/308210 Cod.Fisc./P.Iva 02217870274 a mezzo del suo legale rappresentante Susanna geom. Andrea Luigi nato a Noventa di Piave il 18/02/1965 e domiciliato per la carica in via Bosco, 11 – 30020 Noventa di Piave (VE),

e

l'Impresa Pollam Enzo S.r.l. Carpenteria in legno C.C.I.A.A. n. 183666 sede di Trento; INAIL n. 2150163, INPS n. 8305977540, Cassa Edile di Trento n. 9491; CF 01869390227 appresso denominata Impresa Subappaltatrice, con sede in Soraga (TN), in Strada da Molin n. 65 a mezzo del suo legale rappresentante Sig. Pollam Enzo nato il 27/03/1953 a Pozza di Fassa (TN) e domiciliato per la carica all'indirizzo in Strada da Molin n. 65 – Soraga (TN).

Premessa

Si premette che:

- l'Impresa Subappaltante, in forza di contratto d'appalto stipulato in data 10/07/2013 assumeva per conto del Committente Comune di Moena i lavori di "Ricostruzione con ampliamento delle P.P.E.DD. 752 E 957 MOENA I^ Centro della Protezione Civile – CIG 4777152689 – CUP G99H11000780003".
- l'Impresa Subappaltatrice, specializzata nell'esecuzione di opere rientranti nella categoria OS32, dichiara, come in effetti dichiara, di disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzi necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- l'Impresa Subappaltatrice, esaminato il progetto, il Capitolato Speciale di Appalto, e tutti gli altri annessi, dichiara di assumere i lavori come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni cui al presente contratto.
- non sussiste nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e s.m.e.i.;
- l'Impresa Subappaltatrice ha fornito all'Impresa Subappaltante tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Decreto L.gs. 12 aprile 2006 n 163 dell'art 38 del sopracitato Decreto 163, compresa la Autocertificazione della "idoneità tecnico professionale" di cui al D.Lgs 81/2008; e s.m. e i.;
- che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla approvazione da parte del Committente, prevista dall'art 92 del D.Lgs 81/2008; e s.m. e di tutta la documentazione relativa alla "idoneità tecnico professionale" e del Piano Operativo di Sicurezza, comportando la mancata approvazione l'invalidità del presente contratto, senza diritto alcuno, per entrambi i contraenti, al risarcimento di qualsivoglia danno;
- non sussistono tra l'Impresa Subappaltante e l'Impresa Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ.;
- l'Impresa Subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto, in quanto destinate all'affidamento in subappalto;
- le opere oggetto del presente contratto non superano il limite quantitativo di cui al comma 4 del citato art 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.;

L'Impresa Subappaltatrice dichiara essere regolare la propria posizione contributiva nei confronti dei diversi Enti Previdenziali per i versamenti posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie, come da dichiarazione allegata

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 163/2006 e del regolamento DPR 207/10, (regolamento capitolato generale di appalto) della legge 646/82 antimafia e del D.Lgs 81/2008; e s.m. e i.

ART. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Impresa Subappaltatrice delle seguenti lavorazioni: *struttura, pacchetto, manto di copertura*.

Il tutto in conformità al presente contratto, al progetto e al Capitolato e a tutti i documenti annessi e relativi che anche se non allegati devono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e di gradimento della Direzione Lavori del Committente e dell'Impresa Subappaltante.

ART. 3 - Importo del subappalto

L'importo presunto del subappalto è di € 150.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 3.200,00.
Le opere oggetto del presente contratto sono appaltate a corpo.

POLLAM ENZO srl
Strada da Molin, 65 30020 SORAGA

Comune di Noventa di Piave (VE)
1 via Giuseppe Verdi
30020 SORAGA DI PIAVE (VE)
Partita IVA: 01717870277

Le parti convengono che, tenuto conto degli oneri previsti dal presente contratto a carico dell'impresa Subappaltante, lo sconto praticato sui prezzi unitari della Subappaltatrice non è superiore al 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione. Ogni prezzo unitario, come sopra individuato, descritto e determinato, è comprensivo dell'oggetto della fornitura e quindi di tutti gli oneri diretti e indiretti anche se non espressamente descritti o comunque richiamati nel presente contratto a carico dell'Impresa Subappaltatrice per dare i lavori finiti a regola d'arte nel rispetto del presente contratto; e quindi in via non esaustiva: adeguata assistenza tecnica ai lavori e coordinamento direttivo dei propri dipendenti e subfornitori, personale adeguatamente specializzato e numericamente sufficiente nelle varie fasi di lavoro, materiali, attrezzature e mezzi d'opera specifici per la posa in opera, trasporti, necessari ad assicurare un regolare sviluppo del contratto e il pieno rispetto del termine di ultimazione.

L'impresa Subappaltatrice riconosce il compenso così concordato proporzionato e congruo rispetto alla qualità e quantità previamente stimata del contratto.

ART. 4 - Oneri a carico dell'Impresa Subappaltatrice

Ferma restando in capo all'impresa Subappaltatrice, in ogni caso, il rischio imprenditoriale della organizzazione del complesso della manodopera, dei materiali e mezzi d'opera necessari, al fine di dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, si intendono comprese nei prezzi convenuti. Tutte le spese derivanti all'Impresa Subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte.

L'impresa Subappaltatrice riconosce altresì essere parimenti compresi gli oneri descritti nel successivo articolo "oneri sicurezza", nell'articolo "regolarità, retributiva e contributiva" e nell'articolo "documenti di controllo - certificazioni materiali" e nell'articolo "garanzie - fidejussioni".

Riconosce altresì che sono compresi i seguenti oneri specifici:

- fornitura di tutte le campionature dei materiali per la sottoposizione alla approvazione del committente, come specificato nel successivo articolo "documenti di Controllo - Certificazione materiali"
- Rilievo delle misure in cantiere per l'esatta ordinazione dei materiali;
- Permessi per eventuali trasporti eccezionale dei macchinari, come pure gli oneri conseguenti a limitazioni di transito

Scarto dei materiali - distribuzione ai luoghi di posa

- pulizia finale accurata dei locali interessati ai lavori (dai materiali oggetto del presente contratto) con trasporto dei materiali di risulta a PP.DD., compresi gli oneri di conferimento a discarica;
- tutti i gravami e contributi per manutenzione ordinaria o straordinaria su strade di competenza, che a causa dell'esecuzione dei lavori venissero imposti e richiesti da Enti competenti (comuni, province, etc)
- far pervenire presso il cantiere della Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, un cartello delle dimensioni regolamentari con l'indicazione del tipo di lavoro subappaltato, la propria ragione sociale, indirizzo e telefono, il tutto scritto in caratteri non a fondo bianco;
- I maggiori oneri per eventuali prestazioni straordinarie o festive del personale, qualora ciò si rendesse necessario per rispettare i tempi di esecuzione previsti; nel caso fosse conseguenza di ritardi nell'esecuzione dei lavori da parte della subappaltatrice o derivasse da applicazione di regolamenti normativi specifici (piano acustico, etc)
- ogni onere previsto dal progetto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da ogni allegato contrattuale tra Committente e Subappaltante, che anche se non allegati si intendono parte integrante del presente contratto
- verifica del progetto d'appalto e redazione dell'esecutivo da sottoporre alla Committente per l'approvazione;
- fornitura di elementi necessari per la predisposizione delle opere strutturali atte a contenere gli impianti stessi;
- indicazione dei dimensionamenti e di tutte le predisposizioni per il passaggio impianti su pareti, solai, travi, etc;
- tracciamento del posizionamento impianti in funzione anche di eventuali progetti di variante
- assistenza e verifica, prima dell'esecuzione delle opere di contenimento impianti, dell'esatto posizionamento degli stessi;
- oneri conseguenti al riposizionamento di impianti (scatole, canalizzazioni, canalizzazioni, tubazioni, ecc.) in caso di errore della subappaltatrice;
- oneri per eventuale discontinuità esecutiva degli interventi per esigenze della Subappaltante e/o Committente/Direzione Lavori
- messa in servizio degli impianti;..

ART. 5 - Oneri a carico dell'Impresa Subappaltante

Restano a carico dell'Impresa Subappaltante i seguenti oneri:

- fornitura di corrente al quadro;
- fornitura di acqua al contatore;
- baracca di cantiere uso spogliatoio e servizi;
- Messa a disposizione di aree per stoccaggio materiali;
- Assistenze murarie - Aggrottamenti - Scavi e movimenti terra;
- Opere provvisoriali - ponteggi (in accordo con le tempistiche di cantiere);

ART. 6 - Oneri di Sicurezza

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche e integrazioni del DLgs 81/08, in ottemperanza al disposto dell'art 97 la impresa Subappaltante corrisponde alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza di pertinenza, senza ribasso.

La accettazione da parte della impresa esecutrice del PSC e la redazione del proprio POS, costituisce adempimento alle prescrizioni contenute all'art 26, per quanto attiene la specifica indicazione nel presente contratto degli eventuali costi derivanti da interferenze nelle lavorazioni

ART. 7 - Documenti di Controllo – Certificazione materiali

L'impresa subappaltatrice dichiara di aver esaminato il progetto, gli elaborati grafici, il Capitolato speciale di Appalto, l'elenco Prezzi, e tutti gli altri documenti connessi; che si intendono quindi conosciuti e accettati, anche se non richiamati specificatamente. Di conseguenza conosce le prescrizioni tecniche cogenti per le lavorazioni oggetto del presente contratto.

Prima dell'esecuzione dei lavori di competenza la subappaltatrice dovrà fornire alla Subappaltante tutte la documentazione caratteristica dei materiali da utilizzare nei lavori.

La subappaltatrice di conseguenza provvederà ad inoltrare alla Direzione Lavori la relativa "scheda approvazione prodotti" relativa ad ogni materiale, allegando la documentazione ricevuta, e a richiederne la necessaria approvazione. Onde permettere un'individuazione certa e incontestabile, la documentazione dovrà essere il più possibile esaustiva per la corretta identificazione e certificazione dei prodotti (campionature, certificati, schede tecniche, prototipi costruiti espressamente, etc)

La subappaltante è certificata secondo norma UNI EN ISO 9001-2000 e adotta nella gestione della commessa procedure e controlli sui prodotti forniti e sulle lavorazioni eseguite in forma diretta e indiretta.

La Subappaltatrice dovrà provveder all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto "secondo la regola d'arte" e assicurarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche sia deitate dalla normativa cogente, sia contenute nel Capitolato di Appalto; inoltre alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori o dal Direttore di cantiere nel corso dei lavori.

La Subappaltatrice accetta di fornire, senza riconoscimento di alcun sovrapprezzo, tutta la documentazione attestante la qualifica dei materiali forniti o utilizzati nelle proprie lavorazioni, e in particolare la Dichiarazione di Conformità CE, in ottemperanza alla norma in vigore UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 e 2:2005 e alle altre specifiche normative in vigore che regolano le diverse forniture e lavorazioni; anche se non richiamate nel seguito; in conformità a quanto indicato nelle specifiche prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale - Elenco Prezzi.

La Subappaltatrice accetta specificatamente, con la firma del contratto, il controllo da parte della Subappaltante e del Committente principale sulle proprie lavorazioni, in base a quanto descritto in forma indicativa nell'allegato "Accettazione Controllo di Gestione Qualità".

1. Carpenteria lignea (lamellare)

- Certificato di conformità degli elementi
- Eventuale - Certificato di resistenza al fuoco/calcolo sezione resistente al fuoco

~~Certificazione del ciclo di trattamento imponente verificatore/schede tecniche di prodotto~~

ART. 8 - Sorveglianza dei lavori

L'Impresa Subappaltatrice deve attenersi a tutte le disposizioni sia tecniche che organizzative impartite dal Direttore di Cantiere o dal suo rappresentante, dovrà inoltre attenersi a quelle della Direzione Lavori del Committente impartite sempre attraverso rappresentanti dell'Impresa Subappaltante.

Riconosce il potere di verifica in qualsiasi momento dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Subappaltante, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - Personale dall'Impresa Subappaltatrice

L'impresa Subappaltatrice dovrà comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo di un proprio rappresentante responsabile della conduzione tecnica dei lavori affidati, che dovrà essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

Dovrà inoltre comunicare il nominativo del responsabile di cantiere, garante dell'osservanza da parte del personale operante in cantiere per l'esecuzione dei lavori, delle norme di sicurezza in cantiere e del rispetto di quanto previsto nei piani di sicurezza.

Entrambe le nomine dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

Il responsabile dei lavori in cantiere della Subappaltatrice dovrà redigere quotidianamente un rapportino, indicante il personale ed i mezzi impiegati nonché le lavorazioni eseguite, che dovrà essere consegnato alla Subappaltante entro il giorno successivo.

ART. 10 - Tempi di esecuzione - Penale

I lavori oggetto del contratto dovranno essere eseguiti nei tempi e nei termini (anche intermedi) previsti dal programma lavori dettagliato che sarà concordato tra il responsabile dell'Impresa Subappaltante e quello dell'Impresa Subappaltatrice tenendo conto dei termini previsti dal programma lavori previsto dalla Direzione Lavori-Committente nonché agli eventuali aggiornamenti dello stesso.

La Subappaltante e la Subappaltatrice potranno di volta in volta concordare programmi parziali di recupero su singole parti dell'opera al fine di mantenere il rispetto del programma lavori concordato.

Il programma lavori dettagliato e gli eventuali aggiornamenti si considereranno parti integrante del presente contratto.

I lavori oggetto del presente contratto avranno inizio dopo l'avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante e dovranno essere portati a termine entro fine

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori rispetto ai termini, anche parziali o intermedi, stabiliti nel programma lavori dettagliato, e semprechè il ritardo sia imputabile all'Impresa Subappaltatrice, verrà applicata nei suoi confronti, all'occorrenza anche negli stati di avanzamento intermedi, prima della contabilità definitiva dei lavori, una

penalità di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, salvo la dimostrazione del maggior danno da parte dell'Impresa Subappaltante; oltre all'addebito delle penalità che, a causa dell'inadempienza dell'Impresa Subappaltatrice, la stazione Appaltante a sua volta dovesse disporre a carico della Subappaltante.

ART. 11 - Pagamenti

Il pagamento al subappaltatore – in conformità a quanto stabilito dall'art. 118 comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dal contratto tra l'appaltatore e la Stazione appaltante – avverrà direttamente da parte del Comune di Moena, previa indicazione dell'appaltatore stesso delle prestazioni regolarmente eseguite dal suo subappaltatore, il relativo importo e la proposta motivata di pagamento.

L'Impresa Subappaltatrice non potrà pretendere la liquidazione di pagamenti e ritenute a qualsiasi titolo maturati, senza aver prima dato prova all'Impresa Subappaltante dell'esatto adempimento della regolarità contributiva come richiamato nell'articolo 16 " regolarità retributiva e contributiva - inizio attività". Inoltre l'impresa Subappaltatrice dovrà presentare all'appaltatrice, prima di ogni singolo pagamento, la dichiarazione sostitutiva per il versamento dell'IVA e delle ritenute Irpef dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 (da redigersi sul modello allegato al presente contratto).

La certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute fiscali e all'iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

La contabilizzazione verrà redatta a corpo sulla base degli elaborati tecnici di progetto, salvo eventuali adeguamenti a norma dell'art. 14 del presente contratto.

Il Subappaltatore si obbliga a trasmettere alla Subappaltante lettera di quietanza relativa alle proprie fatture a pagamento ricevuto.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione dei pagamenti fino al ricevimento della suddetta quietanza, fatta salva ogni altra ragione di danno.

ART. 12 - Verifica dei lavori

Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in qualsiasi momento in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'Impresa Subappaltante eseguirà la verifica dei lavori effettuati, e subito dopo comunicherà alla Subappaltatrice, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un termine prefissato.

L'Impresa Subappaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso per tali lavori.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa Subappaltante rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto all'Impresa Subappaltatrice di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

ART. 13 - Garanzie - decorrenza

In considerazione dei particolari requisiti di qualità richiesti e dell'utilizzo finale dell'opera fornita, le parti convengono che anche in expressa deroga al disposto dell'art. 1495 c.c. le garanzie di buona esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto decorreranno dal collaudo dell'opera stessa da parte della Committente e che il termine di decadenza previsto dal medesimo articolo viene stabilito in anni 1 (uno) mentre quello di prescrizione in anni 10 (dieci) sempre a decorrere dal collaudo positivo da parte della Committente delle lavorazioni eseguite.

ART. 14 - Variazioni dei lavori

L'Impresa Subappaltante potrà ordinare variazioni delle opere in più o in meno anche in eccedenza dei limiti di cui all'art. 1661 c.c. 1 e 2 comma che si intendono espressamente derogati.

Le variazioni non saranno valide se non specificatamente ordinate per iscritto e saranno compensate secondo i prezzi unitari previsti dal presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Subappaltante.

ART. 15 - Revisione prezzi

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e non soggetti ad alcuna revisione indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsivoglia natura, anche imprevedibili che, ai sensi dell'art. 1467 e 1664 CC, potrebbero legittimare una revisione prezzi.

ART. 16 - Regolarità retributiva e contributiva -Inizio Attività

L'Impresa Subappaltatrice si impegna a fornire dimostrazione della regolarità contributiva e retributiva.

Per la regolarità contributiva:

1. nella fase di stipula del presente contratto fornire il DURC originale o copia conforme rilasciato dalla Cassa Edile di pertinenza (sede sociale) o INAIL o INPS per l'inoltro al Committente per l'ottenimento della relativa Autorizzazione al subappalto;
2. una volta aperta l'eventuale nuova posizione presso Cassa Edile di pertinenza del cantiere consegnarne copia al responsabile di cantiere della Subappaltante;
3. Prima di iniziare i lavori consegnarne copia della Denuncia di Inizio Attività al responsabile di cantiere della Subappaltante;
4. con cadenza mensile fornire originale o copia conforme del DURC aggiornato;
5. all'inizio del cantiere fornire copia stralcio del libro unico, in cui risultino le maestranze presenti in cantiere, ovvero copia delle lettere di assunzione di tutte le maestranze utilizzate nel cantiere; nel corso dei lavori aggiornare la documentazione.

Per la regolarità Retributiva:


POSTICAMDENZO SRL
Strada da Molin, 55 - 38020 CORAGA

4. Dimostrazioni di regolarità contributiva e retributiva
Via dell'Isola, 1
38020 NOVIÈRE DI FRAZ. (VER)
0463 7330970

6. ottemperare alle eventuali richieste della Subappaltante, che si riserva la facoltà , in sede di ultimo SAL, di richiedere manleva da parte del personale dipendente del Subappaltatrice impiegato nelle lavorazioni di cantiere, sulla correttezza della retribuzione, mediante rilascio di apposita dichiarazione di essere stati regolarmente retribuiti e di non aver nulla a pretendere per alcun titolo, ragione o causa in relazione all'incorso rapporto di lavoro nell'ambito dell'appalto oggetto del presente contratto, sollevando così la subappaltante da ogni responsabilità derivante dall'art. 1676 c.c..

l'Impresa Subappaltatrice inoltre accetta con la firma del presente contratto che la Subappaltante intervenga a suo nome per sanare la eventuale inottemperanza di versamenti nei confronti dei diversi Enti Previdenziali , ed effettui in forma diretta ogni pagamento in modo da sanare la situazione riscontrata ed ottenere un nuovo DURC con dichiarazione positiva; accetta altresì che la Subappaltante possa compensare tale pagamento con tutto o parte del credito dell'Impresa Subappaltatrice a fronte dei lavori eseguiti e contabilizzati

La subappaltatrice si impegna inoltre a rifondere la subappaltante di tutte le spese, comprese quelle legali, che la stessa sia tenuta a versare a terzi a seguito di azioni promosse ai sensi dell'art 29 del DLgs 276/03.

ART. 17 - ottemperanza alle norme di sicurezza

Nell'esecuzione dei lavori la Subappaltatrice dovrà ottemperare a tutte le normative di sicurezza vigenti e in particolare ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e Legge 123/2007 e disposizioni correlate e successivi modifiche e integrazioni.

L'Impresa Subappaltatrice dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e condizioni atte ad evitare infortuni, in piena autonomia, escluso ogni intervento o ingerenza da parte dell'Impresa Subappaltante.

Il Responsabile di cantiere dovrà prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, allegato al presente contratto e darne comunicazione per ricevuta e accettazione.

Prima dell'inizio dei lavori di competenza dovrà trasmettere il proprio Piano Operativo (POS) che dovrà essere consimile a quanto prescritto nell'allegato XV del D.Lgs 81/08, come riportato nell'allegato "accettazione Norme Sicurezza".

Prima dell'inizio dei lavori dovrà illustrare i Piani ai propri dipendenti e in caso di inadeguatezza dello stesso in relazione alle lavorazioni di competenza, dovrà presentare un proprio piano particolareggiato integrativo.

Il Responsabile di cantiere della Subappaltatrice dovrà fornire al personale Direttivo di cantiere della Subappaltante l'elenco dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere e pretendere dalle stesse l'uso della tessera di riconoscimento (legge n 248/2006 ex decreto Bersani) saranno ammessi in cantiere solo lavoratori muniti dello stesso. La Subappaltatrice dovrà fornire la documentazione attinente la "idoneità tecnico professionale" come prescritta nell'allegato XVII del D.Lgs 81/08 , in conformità alla autocertificazione prodotta, come riportato nell'Allegato "accettazione norme di sicurezza", nonché quella complementare che sarà specificatamente richiesta dal personale Dirigente di cantiere durante il corso dei lavori.

ART. 18 - Utilizzo di opere provvisionali – Attrezzature di lavoro

Nel caso di concessione in comodato gratuito dalla Subappaltante alla Subappaltatrice di opere provvisionali ed apprestamenti antinfortunistici già presenti nel cantiere di lavoro o di attrezzature già funzionanti, l'Impresa Subappaltatrice si dovrà far carico di esaminare detti apprestamenti al fine di rilevare eventuali carenze di rispondenza alle vigenti norme in materia antinfortunistica; nel caso non sollevi per iscritto alcuna contestazione in merito, prima dell'uso da parte di propri dipendenti, se ne assumerà ogni responsabilità nel merito e in particolare sarà totalmente responsabile di eventuali modifiche e manomissioni, effettuate da proprio personale nel corso del comodato.

Il comodato dovrà essere formalizzato tra i responsabili di cantiere tramite apposito verbale.

La Subappaltatrice, dichiara sin d'ora di sollevare da ogni responsabilità civile e penale al riguardo la Società Subappaltante, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le maestranze della Subappaltatrice così per danni che, per il fatto di colpa di dette maestranze, potessero derivare a terzi.

ART. 19 - Custodia del cantiere

L'Impresa Subappaltatrice è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia dei propri mezzi, attrezzature e materiali presenti nel cantiere di lavoro; mantenendo indenne e manlevata la Appaltante da ogni conseguenza derivante dalla violazione di tale disposizione.

ART. 20 - Sospensione dei lavori

L'Impresa Subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche delle singole lavorazioni commesse, che gli venissero ordinate dall'Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente dell'opera, nonchè per esigenze di priorità ovvero coordinamento del lavoro di terza Impresa interessata alla complessiva esecuzione delle opere. L'Impresa Subappaltatrice non avrà diritto a compensi e risarcimenti di alcun genere per tali sospensioni.

La Subappaltatrice senza giusta causa, neppure in caso di controversie, non potrà sospendere o rallentare, di propria iniziativa, i lavori, con ciò rinunciando espressamente alla tutela prevista dall'art c.c. 1460 . In caso di interruzione definitiva dei lavori, oggetto del presente contratto, ordinata dalla Committente l'Impresa Subappaltatrice sarà liquidata ed indennizzata con le stesse modalità e tempi che saranno adottati dalla Committente nei confronti della Subappaltante.

ART. 21 - Risoluzione del contratto

E' in facoltà dell'Impresa Subappaltante di risolvere totalmente o parzialmente il presente contratto previa diffida scritta con termine di dieci giorni per rimediare all'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) quando l'Impresa Subappaltatrice si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'Impresa Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'andamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'Impresa Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) quando la subappaltatrice commetta inosservanze gravi delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e/o non ottemperi alle prescrizioni del Coordinatore Sicurezza o del Direttore di cantiere
- e) quando dai riscontri effettuati l'Impresa Subappaltatrice dovesse risultare non essere in regola con la regolarità retributiva e contributiva verso i propri dipendenti operanti nel cantiere, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'Impresa Subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa Subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento delle spese e danni che eventualmente l'Impresa Subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Subappaltatrice con facoltà per l'Impresa Subappaltante di compensare tali danni e spese con le somme eventualmente spettanti all'Impresa Subappaltatrice.

All'atto della risoluzione quest'ultima è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Impresa Subappaltante e a suo insindacabile giudizio rilevare, totalmente o parzialmente, i materiali, gli utensili ed i macchinari dell'Impresa Subappaltatrice nonché le sue attrezzature di cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento dello scioglimento del contratto.

ART. 22 - Clausola risolutiva

Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che il presente contratto sarà risolto di diritto nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di risoluzione del contratto principale tra subappaltatrice e stazione Appaltante
- b) sospensione a tempo indeterminato del medesimo
- c) nell'ipotesi di stralcio parziale delle opere, riguardanti anche la totalità di quanto affidato nel presente contratto

In tal caso la subappaltatrice, oltre al pagamento delle opere al momento eseguite, non avrà nulla a pretendere e/o a qualsivoglia titolo, ragione o causa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a titolo di mancato guadagno, a titolo di indennizzo o titolo di revisione prezzi, intendendosi del tutto rinunciata da parte del subappaltatrice qualsiasi richiesta e azione di danno.

All'atto della risoluzione, la subappaltatrice sarà obbligata all'immediato rilascio del cantiere e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 23 - Recesso del contratto per volontà dell'Impresa Subappaltante

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 del presente contratto, è facoltà dell'Impresa subappaltante recedere in qualunque momento il contratto mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente, del valore dei materiali e attrezzature utili esistenti in cantiere, restando escluso ogni altro compenso o risarcimento di qualsiasi genere.

ART. 24 - Obbligo di rilascio del cantiere

Sia nei casi di dichiarata risoluzione o recesso del contratto da parte dell'Impresa Subappaltante ai sensi degli articoli "risoluzione del contratto" e "clausola risolutoria" e "corresponsabilità dell'impresa Subappaltatrice" del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, la Subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto.

ART. 25 - Danni

L'Impresa Subappaltatrice assume la responsabilità delle opere eseguite fino alla consegna. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla stessa quando dipendano da cause ad essa imputabili, da sua negligenza o imperizia; permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare ogni danno a cose o persone provocati anche da eventi atmosferico verificatisi anche a cantiere chiuso.

ART. 26 - Divieto di cessione dei lavori - divieto di cessione del credito

L'Impresa Subappaltatrice non potrà cedere, né affidare a terzi, le lavorazioni oggetto del presente contratto; fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in merito e applicabile.

E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo espressa deroga autorizzata in forma scritta dalla Subappaltante.

ART. 27 - Corresponsabilità dell'Impresa Subappaltatrice

L'Impresa Subappaltante, poiché risponde al Committente principale dei lavori, anche dell'operato dell'Impresa Subappaltatrice, ha azione di regresso nei suoi confronti per fatto ad essa imputabile.

ART. 28 - Arbitrato - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o

POLLAMI ENZO srl
Strada da Melin, 65 - 38030 SORAGA

6
Contratti
Via Politeca, 1
39020 NOVENTA DI PIAVE (TV)
Partita IVA: 02200000000

modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà oggetto di un tentativo di mediazione in base al Regolamento di Procedura dell'Associazione Conciliatori del Veneto organismo di mediazione, con sede in Padova, Via Berchet n. 10. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà definitivamente risolta dal Collegio Arbitrale dell'Associazione Conciliatori del Veneto composto da tre arbitri rituali, di cui uno dovrà essere nominato da ciascuna delle parti e il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo tra i primi due. In caso di disaccordo o di inerzia, alla nomina provvederà il Responsabile dell'Associazione Conciliatori del Veneto. La sede del procedimento arbitrale sarà in Padova.

Il Collegio Arbitrale deciderà, in modo finale e vincolante, secondo diritto e dovrà, in ogni caso, osservare le norme stabilitate dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Il Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle eventuali controversie non ricadenti nella competenza degli

ART. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di lavori, valgono, in quanto applicabili le norme di cui ai artt. 1342 / 1470 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge.

Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

ART. 30 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge del 31.12.1996 n. 675, con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi a vicenda, a far sì che tutti i rispettivi dati personali connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali legislativi.

Tali dati personali potranno essere comunicati da entrambe le parti contrattuali a soggetti terzi competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità.

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge 675/96.


ART. 31 - ART. 31 - Legge 136/2010 sui flussi finanziari

A pena di nullità assoluta, le parti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 art. 3 c.8 e c.9. - CUP G99H11000780003, CIG 4777152689 il presente codice dovrà essere esposto all'emissione di ogni Vs documento di trasporto, o negli estremi dell'emissione della RIBA nel caso fosse prevista. L'impresa subappaltatrice si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all'impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto.

La validità del presente contratto è subordinata all'autorizzazione del subappalto da parte dell'ente committente.

Letto, approvato e sottoscritto
Lì 15.05.2014

L'IMPRESA SUBAPPALTANTE
Costruzioni Carpenteria S.p.A.
Via Edison, 1
30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Partita IVA 02217870274

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

POLIAM ENZO srl
Strada da Molin, 65 - 38030 SORAGA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa Subappaltatrice dichiara di aver dato attenta lettura delle clausole sopra riportate e di approvarle espressamente tutte in ogni articolo riportato

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

POLIAM ENZO srl
CARPENTERIA IN LEGNO
Strada da Molin, 65 - 38030 SORAGA
Tel. 0462.768223 - Fax 0462.758256
Partita IVA 01369390227